

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		LUCIFREDI	1149
Sistemazione del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana distaccato nella posizione di comando presso i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3228)	1146	DELCROIX	1150, 1151, 1152
PRESIDENTE	1146, 1147	LOMBARDI RUGGERO	1150, 1153, 1154
RUSSO, <i>Relatore</i>	1146, 1147	GIANQUINTO	1152, 1153, 1154
DELCROIX	1146, 1147	JACOMETTI	1152
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		VALANDRO GIGLIOLA	1152
PASTORE ed altri: Per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali (976);		CORBI	1152
SIMONINI ed altri: Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali (2669);		AGRIMI	1153
ELKAN ed altri: Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (2738)	1148	DE MEO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	1153, 1154
PRESIDENTE	1148 1149, 1150, 1151, 1153 1154	GULLO	1153
DI PAOLANTONIO	1148, 1149, 1150, 1151 1152, 1153, 1154	GASPARI	1153
ANTONIOZZI, <i>Relatore</i>	1149, 1150, 1151, 1152	SPADAZZI ed altri: Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B). (1812);	
ELKAN	1149, 1150, 1152, 1154	BERSANI: Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B). (1967).	1155
		PRESIDENTE	1155
		BUBBIO, <i>Relatore</i>	1155
		SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	1155
		Sull'ordine dei lavori:	
		FERRI	1157
		GIANQUINTO	1157
		PRESIDENTE	1157
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1157

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente

(È approvato).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: Sistemazione del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana distaccato nella posizione di comando presso i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale dipendente dalla Croce rossa italiana, distaccato nella posizione di comando presso i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Russo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RUSSO, *Relatore*. Lo scopo di questo disegno di legge è quello di provvedere alla sistemazione di circa 50 impiegati dipendenti dalla Croce rossa italiana, i quali, nel 1950, furono destinati a prestare servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, analogamente a quanto è stato fatto per gli altri dipendenti di amministrazioni statali, al fine di sopperire alla necessità di accelerare il lavoro per la liquidazione delle pensioni.

Si pensava di poter applicare anche a questo personale, come si è fatto per coloro che dipendono direttamente dall'amministrazione dello Stato, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, che prevede, all'articolo 10, il trasferimento ad altri uffici centrali o periferici della stessa o di altra amministrazione statale, per la quale sia riconosciuta una effettiva necessità di personale dei dipendenti civili non di ruolo che risultino esuberanti alle esigenze dei servizi cui sono addetti.

Però, in sede di applicazione, non è stato possibile avvalersi di questo articolo 10 del decreto del Capo provvisorio dello Stato, in quanto i dipendenti della Croce rossa italiana non rientrano tra i dipendenti dell'amministrazione dello Stato. Per superare questa difficoltà, venne emanata la legge 13 giugno 1952, n. 686, intitolata « Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra », ove, all'articolo 2, si dispone che al personale dipendente dalla Croce rossa, utilizzato

alla data di entrata in vigore della predetta legge, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, venisse mantenuto il trattamento giuridico ed economico organicamente spettante. Il terzo articolo della stessa legge dispone che l'onere relativo viene posto a carico dei fondi di bilancio per i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Perciò la posizione di questi dipendenti della Croce rossa italiana, che sono circa cinquanta, in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, è una posizione di comando.

Sono, però, trascorsi oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge 13 giugno 1952, e queste persone continuano a prestare servizio presso la suddetta Direzione generale in una posizione anomala. Infatti, la posizione di comando è, per sua natura, una posizione transitoria e non consente loro nessun progresso di carriera, ponendoli in una posizione pressoché di distacco permanente dalla amministrazione originale.

Col disegno di legge, sottoposto al nostro esame, che è stato presentato dal Ministro del tesoro ed è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato della Repubblica, si dispone che questi impiegati della Croce rossa italiana, che si trovano attualmente nella posizione di comando presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, siano inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'amministrazione centrale del tesoro, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data della loro prima assegnazione ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Credo che il disegno di legge, che non determina alcun problema di copertura, perché si provvede al pagamento di questi dipendenti con i fondi già stanziati in bilancio meriti di essere approvato anche perché, qualora non dovesse essere approvato, e questi dipendenti dovessero essere restituiti dall'amministrazione dello Stato alla Croce rossa, si creerebbe una non giustificata esuberanza di personale presso la Croce rossa, la quale, certamente, in questi anni avrà coperto i posti lasciati liberi.

Prego, quindi, la Commissione di voler dare il suo voto favorevole al disegno di legge che, al Senato, su relazione del senatore Lazzaro, fu approvato senza discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DELCROIX. Tutte le questioni relative alla anzianità e alla liquidazione della pensione sono previste nel disegno di legge?

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

RUSSO, *Relatore*. Gli impiegati sono garantiti sia agli effetti della pensione che dell'anzianità.

DELCROIX. Perdono l'anzianità che avevano presso la Croce rossa ?

RUSSO, *Relatore*. Si tiene conto della data in cui effettivamente sono stati assegnati nella posizione di comando presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e da questa stessa data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio. L'articolo 5 del disegno di legge prevede l'ipotesi di cui ella si preoccupa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli impiegati della Croce Rossa italiana che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano distaccati nella posizione di comando presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, in applicazione della legge 13 giugno 1952, n. 686, saranno inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data della loro prima assegnazione ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Dalla stessa data ha inizio il computo della anzianità di servizio di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Tali impiegati saranno inquadrati, con la qualifica di avventizi, nelle categorie di cui alla tabella I allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in corrispondenza delle mansioni svolte dalla data della loro prima assegnazione ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Per l'inquadramento nella prima e seconda categoria è altresì richiesto il possesso, alla data medesima, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da una Università o da altri

Istituti di istruzione superiore, per la prima categoria;

b) il diploma di licenza di Istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di Istituto di istruzione professionale di terzo grado, per la seconda categoria.

(*È approvato*).

ART. 3.

Al personale medesimo è attribuita la retribuzione stabilita per la categoria nella quale avviene l'inquadramento e verrà ad esso conservata, a titolo di assegno personale, l'eventuale eccedenza fra il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge a titolo di retribuzione o di altro assegno analogo, ed il nuovo trattamento economico spettantegli a titolo di retribuzione.

Detto assegno personale sarà riassorbito nei successivi aumenti periodici della retribuzione ed è utile agli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il personale predetto sarà collocato nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo le norme stabilite dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni.

L'anzianità prevista dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, decorre dalla data in cui gli impiegati medesimi saranno inquadrati nelle categorie del personale avventizio, a norma degli articoli precedenti.

La domanda di collocamento nei predetti ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio ovvero non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora detta anzianità sia stata già compiuta a tale data.

Il collocamento nei ruoli aggiunti non può comunque avere effetto da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

ART. 5.

Il personale predetto potrà riscattare, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Direzione generale delle pensioni di guerra come servizio non di ruolo ai sensi del precedente articolo 1.

(È approvato).

ART. 6.

L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con le disponibilità dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernenti le retribuzioni e gli altri assegni fissi e accessori del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro, sui quali già grava la spesa per il su indicato personale attualmente distaccato nella posizione di comando.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pastore ed altri: Per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (976); dei deputati Simonini ed altri: Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (2669); dei deputati Elkan ed altri: Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (2738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri: « Per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali »; dei deputati Simonini ed altri: « Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali » e dei deputati Elkan ed altri: « Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, questa Commissione deliberò di discutere sul testo della proposta Elkan, perché più completo, e su di esso, ieri sera, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, facendo

affidamento sulle dichiarazioni del Ministro del lavoro per quanto riguarda la copertura e l'onere.

Gli onorevoli colleghi ricordano, altresì, che la discussione generale è stata esaurita e, pertanto, oggi passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« L'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente.

« Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe prevista dal precedente articolo 3 è conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento nel contingente di 6.000 posti previsto dallo stesso articolo 3, al personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal precedente comma, è effettuato a domanda degli interessati, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo articolo 17, al personale che sia in servizio al 16 maggio 1956 e che alla stessa data:

a) non abbia compiuto il 65º anno di età;
b) sia in possesso di licenza elementare;
c) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio regolarmente prestato;

d) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.

La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata.

Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal primo comma del presente articolo, è disposto mediante decreto ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio 1956 ».

Il Relatore, d'accordo con il Governo, ha presentato due emendamenti a quest'articolo. Col primo emendamento si propone di modificare, come segue, la lettera b) dell'articolo:

« b) alla data del 31 dicembre 1956 fosse in possesso della licenza elementare; ».

DI PAOLANTONIO. Il nostro gruppo propone di sostituire interamente l'articolo 1 della proposta di legge Elkan con l'articolo 1 della proposta di legge Simonini, che fissa in 7.000 il numero dei collocatori e coadiutori da assorbire nel ruolo organico.

Questa nostra proposta trova la region di essere nel fatto che il numero di seimila, previsto dalla proposta Elkan, è insufficiente per assorbire tutti coloro che, attualmente, prestano la loro opera quali coadiutori e, quindi, la legge, che pure tende a dare una soluzione equa al problema, verrebbe meno al suo scopo. Ciò risulta anche dalla proposta di legge Pastore che prevedeva, inizialmente, l'assorbimento di 7.300 unità.

PRESIDENTE. Faccio presente che la proposta di legge Simonini ha avuto parere contrario dalla Commissione finanze e tesoro per mancanza di regolare copertura. Poiché l'articolo 1 prevede proprio un aumento del numero di collocatori da sistemare in ruolo, è evidente che non può essere accolto.

ANTONIOZZI, Relatore. Sono d'accordo su quanto precisato dal Presidente e, cioè, che l'articolo 1 della proposta Simonini non può essere inserito come emendamento, in quanto comporterebbe un aumento dell'onere finanziario con carattere permanente mentre la proposta Elkan, pur consentendo l'assorbimento di tutti coloro che, oggi, svolgono la loro opera al servizio del collocamento, determina solo un onere di carattere transitorio.

Tranquillizzo anche l'onorevole Di Paolantonio, perché non è esatta la sua affermazione che alcuni coadiutori resterebbero esclusi dal provvedimento, in quanto tutti saranno progressivamente passati in ruolo, non appena ci saranno posti disponibili.

DI PAOLANTONIO. Rilevo che il contratto è quinquennale, il che vuol dire che tutti coloro che, oltre al numero di seimila, non saranno assorbiti nel quinquennio verranno licenziati.

Inoltre, noi pensiamo che il servizio del collocamento vada meglio organizzato e, soprattutto, sia esteso in modo più capillare. Questo servizio deve ricoprire tutta l'Italia, mentre, oggi, è concentrato soprattutto in Emilia. La limitazione del numero frustrerebbe anche questo scopo. Poiché, allo stato attuale, non esistono difficoltà di bilancio, in quanto la spesa è prevista anche per il soprannumero, insisto sull'emendamento proposto.

ELKAN. A me dispiace contraddire il collega, ma sono costretto a farlo soprattutto per una ragione fondamentale. Quando venne varata la legge del maggio 1956 furono considerati sufficienti 6.000 posti per ricoprire il fabbisogno del collocamento sul piano nazionale.

Però, si constatò che la legge non consentiva, a tutti coloro che già da alcuni anni eser-

citavano questa lodevole attività, di passare nei ruoli. Perciò, i sindacati si sono preoccupati di risolvere il problema particolare di coloro che si sarebbero trovati esclusi dall'inquadramento, quantunque già da anni in attività di esercizio; e il Ministero si è fatto interprete dei desideri della categoria.

Quindi, il disegno di legge, concordato anche con gli interessati, tende a risolvere il problema della loro assunzione in servizio. La formula più idonea è quella proposta dalla assegnazione in soprannumero e dal progressivo passaggio a ruolo. In tal modo si va incontro alle esigenze espresse dalla Commissione finanze e tesoro, che non avrebbe mai consentito un allargamento dell'organico, e si dà, in via transitoria la possibilità a questi collocatori di essere progressivamente inquadriati fino ad arrivare al numero di 6.000 durante gli anni dell'applicazione della legge.

Il tentativo di allargare l'organico a 7.000 posti troverebbe ostile la Commissione finanze e tesoro e l'opposizione del Governo e ne deriverebbe, perciò, l'insabbiamento della legge.

Ecco, perché, pregherei il collega di non insistere nella sua richiesta. La Commissione è stata già nettamente contraria alla proposta Simonini e lo stesso proponente ha dichiarato di essere egualmente soddisfatto dalla proposta Elkan, purché si fosse portato al 31 dicembre, anziché al 31 luglio, il termine per conseguire il titolo di studio. Mi pare, perciò, che il collega Di Paolantonio si è venuto a trovare nella situazione di sostenere la proposta di un collega, che ha rinunciato, spontaneamente ad essa, di fronte alla necessità di giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento.

DI PAOLANTONIO. Noi ci rendiamo conto dell'esigenza di varare, comunque e subito, la proposta di legge, comprendiamo anche la posizione del Governo, che è una posizione rigida: o questa legge o niente. Perciò non vogliamo porre difficoltà. Occorre, però, che ogni collega si renda conto che ci sarà un certo numero di collocatori che non avranno una regolamentazione giuridica simile a quella degli altri, in quanto alcuni entreranno nei ruoli ed altri resteranno in soprannumero.

LUCIFREDI. Questo avviene in tutte le amministrazioni dello Stato.

DI PAOLANTONIO. Con la differenza che qui c'è un contratto a termine quinquennale ed il Governo si troverà nell'assoluta impossibilità, allo scadere del termine, di rinnovarlo. Vorrei sapere che cosa dirà il Tesoro, che cosa dirà la Corte dei conti a un Governo che, di fronte a una legge che prevede un determi-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

nato numero di posti in organico, assume del personale oltre questo numero.

Per ora noi vogliamo che ogni collega abbia ben presente questo fatto, in quanto, con molta probabilità, presenteremo un'altra proposta di legge per normalizzare la situazione.

Inoltre, ricordo che, attualmente, sono stati assunti centinaia di questi lavoratori-impiegati che hanno quale titolo di studio la licenza elementare. La legge prevede che, anche rinnovandosi la prima assunzione, basta il titolo di studio della licenza elementare. Però, la legge n. 562 stabilisce che per essere assunti come collocatori di terza classe occorre il titolo di studio previsto per i concorsi dello Stato, cioè il titolo di licenza media inferiore. Ciò significa che, rinnovandosi ogni cinque anni il contratto, al momento del rinnovo nessuno dei collocatori, che oggi risulta assunto col titolo di studio di licenza elementare, potrà essere riconfermato.

DELCROIX. Ma è una assunzione *ex novo*.

DI PAOLANTONIO. L'assunzione si ripete ogni cinque anni. Io vorrei sapere quale difficoltà i colleghi oppongono perché sia stabilito che, per essere assunti come collocatori di terza classe, basti la licenza elementare quale titolo di studio.

DELCROIX. Per quelli che già sono stati assunti, va bene, ma per i nuovi, no.

DI PAOLANTONIO. Perché dovremmo avere un trattamento diverso tra i collocatori assunti oggi e quelli che saranno assunti domani?

PRESIDENTE. L'essenziale è di non pregiudicare i diritti di quelli che già sono in servizio.

DI PAOLANTONIO. Poiché saranno passati in ruolo quelli che oggi sono in servizio con la licenza elementare, non vedo perché non si possa stabilire che questo stesso titolo sia valido anche tra cinque anni, quando il contratto sarà rinnovato.

PRESIDENTE. Ella sostiene che l'attuale formulazione della proposta Elkan presenterebbe, al termine del quinto anno, questo inconveniente. Viceversa si sostiene da altri che questo inconveniente non si verificherà, in quanto non si tratta di nuova assunzione, ma di semplice rinnovo di contratto. Ora, mi pare che tutti siamo d'accordo che al termine dei cinque anni gli attuali collocatori possano essere riassunti, anche avendo il titolo di studio della licenza elementare. Secondo il suo punto di vista, però, questo principio non risulta chiaro dalla proposta di legge, mentre secondo gli altri è sufficientemente chiaro. La que-

stione si potrebbe risolvere con un piccolo emendamento chiarificatore.

ANTONIOZZI, *Relatore*. Si potrebbe mettere in calce all'articolo primo: « Rinnovandosi il contratto, restano fermi i requisiti richiesti per la prima assunzione ». Rimane, naturalmente, fermo che per le nuove assunzioni occorre il titolo di studio di licenza media inferiore, richiesto dalla legge.

PRESIDENTE. Frattanto esaminiamo il primo emendamento proposto dal relatore, per l'inserimento della data del 31 dicembre 1956 alla lettera b). Mi pare che su questo siamo d'accordo.

DI PAOLANTONIO. Propongo che, invece di stabilire il termine del 31 dicembre 1956, giacché ci saranno certamente dei collocatori che non hanno presentato la domanda, si metta: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ELKAN. Non ho difficoltà, perché i casi che ipotizza l'onorevole Di Paolantonio non ci sono.

LOMBARDI RUGGERO. Mi consta che molti, pur non avendo il titolo di licenza elementare, hanno una cultura superiore forse anche a chi è munito di licenza di scuola media. È evidente che, se noi mettiamo come termine, per il possesso del titolo, il 31 dicembre 1956 o anche quello di entrata in vigore della legge, costoro non potranno mai entrare nei ruoli.

ELKAN. Non esiste questo pericolo perché, certamente, tutti hanno regolarizzata la loro posizione da questo punto di vista. Non dimentichiamo che da lungo tempo il problema è dibattuto agli interessati.

ANTONIOZZI, *Relatore*. Confermo ciò che ha detto il collega Elkan. Comunque, sono favorevole a modificare il mio emendamento, nel senso che si possa conseguire il titolo di studio sino alla data di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento « ... alla data della entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza elementare ».

(È approvato).

Il Relatore ha presentato, inoltre, il seguente emendamento aggiuntivo, anch'esso formulato d'accordo col Governo:

« La qualifica di collocatore di terza classe non potrà essere conferita al personale previsto dal precedente primo comma che, successivamente alla data del 10 luglio 1956, ab-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

bia, per qualunque motivo, rassegnato le dimissioni ».

DELCROIX. Propongo di sostituire le parole « al personale previsto dal precedente prima comma », con le parole « a coloro », cambiando, naturalmente, anche il verbo.

ANTONIOZZI, *Relatore*. D'accordo. Non mi soffermo ad illustrare l'emendamento, perché è ovvio. Infatti, come è noto, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 562, molti diedero le dimissioni, ed è naturale che costoro non abbiano a beneficiare del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo nella seguente formulazione: « La qualifica al collocatore comunale di terza classe non potrà essere conferita a coloro che, successivamente alla data del 10 luglio 1956, abbiano, per qualunque motivo, rassegnato le dimissioni ».

(*E approvato*).

L'articolo 1 resta così formulato

L'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di 3^a classe prevista dal precedente articolo 3 è conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento nel contingente di 6000 posti previsto dallo stesso articolo 3, al personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Il conferimento della qualifica di collocatore di 3^a classe, previsto dal precedente comma, è effettuato a domanda degli interessati, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza elementare, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo articolo 17, al personale che sia in servizio al 16 maggio 1956 e che alla stessa data:

- a) non abbia compiuto il 65° anno di età;
- b) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio regolarmente prestato;
- c) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.

La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata.

Il conferimento della qualifica di collocatore di 3^a classe, previsto dal primo comma del presente articolo, è disposto mediante decreto ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio 1956.

La qualifica di collocatore di 3^a classe non potrà essere conferita a coloro che, successivamente alla data del 10 luglio 1956, abbiano, per qualunque motivo, rassegnato le dimissioni ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« L'articolo 20 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è soppresso ».

DI PAOLANTONIO. Desidero richiamare l'attenzione su un errore che il Parlamento commise nell'approvare la legge 16 maggio 1956, n. 562. Questa legge, come è noto, abolì completamente la legge n. 586 che, precedentemente, regolava la materia. La legge n. 586 constava di un articolo unico, formato da due commi. Col primo comma veniva corretta la legge 29 aprile 1949, aumentando la rappresentatività dei lavoratori in seno alle commissioni comunali mentre, col secondo comma, si provvedeva ad una estensione capillare degli uffici di collocamento.

La ragione della soppressione della legge n. 586 fu determinata dal fatto che la legge 16 maggio 1956, n. 562, provvide alla sistemazione organica dei coadiutori: è evidente, dunque, che non tutta la precedente legge n. 586 doveva essere soppressa, bensì soltanto il secondo comma, perché la materia in esso trattata veniva, come ho detto, organicamente sistemata. Senonché, evidentemente per una svista, e non certo per volontà del legislatore, fu soppresso l'intero articolo unico della legge, sicché è venuta a crearsi una situazione illegale per quanto riguarda la rappresentatività dei lavoratori in seno alle Commissioni comunali.

Ora, in questa sede, evidentemente la più opportuna, noi proponiamo che sia inserito in quest'articolo 2 o formi oggetto di articolo a parte, il citato primo comma dell'articolo unico della legge n. 586, che suona così:

« Il primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le sezioni

di collocamento ed i collocatori corrispondenti o incaricati, una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'ufficio del lavoro, o da un suo incaricato, in qualità di Presidente, da 7 rappresentanti dei lavoratori e da 3 rappresentanti dei datori di lavoro, designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica ».

È evidente che noi non intendiamo riaprire una discussione di carattere generale; nostro unico desiderio è che sia regolarizzata la composizione delle Commissioni comunali le quali, peraltro, sono sempre funzionanti.

ELKAN. Sono nettamente contrario e faccio notare che la discussione va svolta sulla mia proposta di legge.

Ora, mi permetto di rilevare che con la nuova disposizione che vorrebbe introdurre l'onorevole Di Paolantonio verrebbe snaturato lo spirito della legge che io ho proposto, la quale mira, soltanto, alla sistemazione di questi collocatori, con la loro inclusione nel ruolo organico.

GIANQUINTO. Ma se c'è un errore nella legge, perché non dobbiamo correggerlo?

DI PAOLANTONIO. Faccio osservare che noi non stiamo trattando il problema dei collocatori come un problema di assistenza personale, ma stiamo correggendo e migliorando la legge n. 562.

ANTONIOZZI, *Relatore*. Il relatore è contrario alla proposta dell'onorevole Di Paolantonio. La Commissione ha stabilito di discutere sul testo Elkan, che regola soltanto la sistemazione in ruolo dei collocatori, mentre la legge Simonini regola tanti altri aspetti per cui dovrebbe essere modificata la legge sul collocamento. Ora, se si devono fare delle modifiche alla legge sul collocamento, bisogna provvedere con altre e separate proposte di legge e non in questa sede.

DELCROIX. Mi rendo perfettamente conto dell'importanza del problema sollevato dal collega Di Paolantonio; ma secondo il suo concetto si tratterebbe di rimettere in vigore una legge che è stata abrogata, mentre, ora, ci occupiamo dei coadiutori da nominare collocatori di terza classe. Le preoccupazioni dell'onorevole Di Paolantonio potranno essere oggetto di un ordine del giorno.

JACOMETTI. Siamo dinanzi a una carenza di legge, di cui nessuno si è accorto, perché, in effetti, la legge abrogata viene ugualmente applicata. In questo momento ci accorgiamo dell'errore commesso dal legisla-

tore; abbiamo la possibilità di tornare nella legalità. Non capisco perché si dovrebbe disattendere questa possibilità...

GIANQUINTO. Tanto più che la proposta di legge Elkan si intitola: « Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562 ». Ora, se ci siamo imbattuti in un errore che può avere conseguenze pratiche, perché non lo dobbiamo riparare proprio ora quando modifichiamo la legge?

VALANDRO GIGLIOLA. La Commissione IX, ha dato parere favorevole su un determinato testo. È vero che il parere dell'altra Commissione non è vincolante per noi, però, se dobbiamo modificare il testo della proposta di legge, è necessario un nuovo parere.

PRESIDENTE. Questa legge è molto attesa dalla categoria; cerchiamo, quindi, di eliminare gli emendamenti che non sono essenziali, pur di favorire, con una certa sollecitudine, gli interessati.

DI PAOLANTONIO. Volete aprire un'altra agitazione, chiedendo l'applicazione della legge e sciogliendo le commissioni comunali?

CORBI. Ho l'impressione che la proposta dell'onorevole Di Paolantonio abbia suscitato dei sospetti quasi che noi si voglia far passare con dei sotterfugi un qualche cosa che determinerebbe la rivoluzione in tutta la materia. Invece, non si tratta affatto di questo. Dato che ci si invita a presentare una apposita proposta di legge per affrontare la questione che ora ci preoccupa, possiamo bene assicurare che lo faremo al più presto, in quanto non siamo mai stati soddisfatti del modo, con cui è stata regolata la materia, per quanto concerne la rappresentatività dei lavoratori.

Però, debbo sinceramente manifestare la mia meraviglia, perché, ogni volta che viene da noi fatta una proposta, anche per correggere un errore, da parte vostra si manifestano sospetti e mancanza di fiducia.

Teniamo, dunque, presente che esistono già queste commissioni e che con questa legge le confineremo in uno stato di illegalità, il che determinerà il risorgere di una enorme questione, non meno grave di quella che abbiamo cercato di evitare, con un accordo unanime su questo testo. Qui non si tratta di innovare qualche cosa a vostra insaputa. È vero che la proposta Elkan aveva un diverso contenuto formale; però non ci stiamo occupando del collocamento e mi sembra che per legiferare nella maniera più regolare e più opportuna non si debba procedere frammentariamente, costringendoci a ripresentare, ma-

gari domani stesso, una nuova proposta di legge. Si dovrebbe, insomma, riaprire la discussione su una questione che oggi ci potrebbe trovare tutti consenzienti.

Se, poi, veramente avete dei sospetti che noi si voglia rivoluzionare il mondo del lavoro, sentiamo il Ministro competente, ma non facciamo un errore ancora più grave. Ci troviamo di fronte a un errore causato soltanto da negligenza. Oggi, però, l'insistere in questo errore acquisterebbe un altro valore, perché significherebbe che non si vuole più la rappresentanza dei lavoratori anche nelle forme ben limitate che noi abbiamo proposto.

AGRIMI. Siamo perdendo del tempo, in quanto possiamo anche condividere le considerazioni che avete svolto, ma non possiamo prenderle in esame in questa sede. Qui ci possiamo occupare soltanto della situazione giuridico-economica dei collocatori comunali; non ci possiamo occupare della modifica alla legge n. 562 nel punto indicato dall'onorevole Di Paolantonio. Se un inconveniente si è verificato, si possono predisporre delle proposte di legge per rimediare nella sede competente, che è la Commissione del lavoro.

Appellandomi all'articolo 90 del regolamento prego, perciò, il Presidente di voler dichiarare estranea all'ordine del giorno la richiesta dell'onorevole Di Paolantonio.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nel merito di quello che ha detto l'onorevole Di Paolantonio credo che si possa essere d'accordo. Certamente è stato commesso un errore, perché queste commissioni comunali esistono e funzionano anche contro le norme di legge. D'altra parte, in questa sede, va trattato il tema specifico della sistemazione giuridica dei collocatori. L'argomento che interessa i colleghi delle sinistre potrà essere oggetto di esame da parte della Commissione del lavoro, dove tutti i nostri sindacalisti sono rappresentati.

Segneremo, perciò, al Ministro competente questa questione, perché vi ponga rimedio con una proposta di legge o con un disegno di legge.

GULLO. Non comprendo perché non si possa provvedere in questa sede, una volta che stiamo legiferando sull'argomento dei collocatori.

PRESIDENTE. Possiamo legiferare nei limiti della competenza specifica della nostra Commissione, mentre la questione che è stata sollevata è di competenza primaria della Commissione del lavoro. Secondo il concetto dell'onorevole Di Paolantonio si tratterebbe di

inserire nella proposta di legge, che ha lo scopo ben chiaro e pacifico di regolare la posizione giuridica dei collocatori, una norma che è di competenza specifica non della nostra Commissione, ma di quella del lavoro. E questo non lo possiamo fare.

DI PAOLANTONIO. La questione è tanto di nostra competenza, che anche l'onorevole Elkan, all'articolo 2 della sua proposta, affronta il problema e propone di abolire l'articolo 20. D'altra parte, noi stiamo trattando il problema del collocamento, che non riguarda soltanto i collocatori. In tanto, oggi, affrontiamo il problema dell'uomo coadiutore, in quanto questo esercita una funzione di collocamento. Quindi ci interessa la funzione e non l'uomo.

Se il problema non fosse stato posto, avreste ragione; ma una volta che è stato posto, voi, rispondendo negativamente, date a questo vostro atto un solo significato: che istituendo i collocatori intendete abolire le commissioni.

LOMBARDI RUGGERO. Questa sua interpretazione è arbitraria.

PRESIDENTE. Io avrei avuto il diritto di non ammettere questa discussione. Ma, siccome la discussione si è avviata, non mi resta altro che mettere ai voti la questione, intendendosi che la sua non approvazione non significa negazione del principio.

DI PAOLANTONIO. In questo caso noi non voteremo in favore della proposta di legge.

GIANQUINTO. Siamo tutti d'accordo che quel comma rappresenta un errore. Respingere il nostro emendamento significherebbe convalidare l'errore.

LOMBARDI RUGGERO. Ai colleghi conviene ritirare l'emendamento, perché in questo modo resta ad essi il modo di farne oggetto d'una proposta di legge presso la Commissione competente. Un voto contrario, invece, potrebbe significare una contrarietà, che nessuno di noi ha, per la sostanza dell'emendamento. Di fronte alle valide osservazioni del Presidente e del rappresentante del Governo, non resta che inchinarsi.

GASPARI. Siccome la questione rientra nella competenza primaria della Commissione del lavoro, si potrebbe chiedere il parere della Commissione del lavoro su questo punto, per poi riprendere l'esame della proposta di legge.

LOMBARDI RUGGERO. Ma in questo modo si ritarderebbe l'approvazione della legge, che è urgente.

DI PAOLANTONIO. È urgente perché esiste una agitazione dei collocatori; ma di ben

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

maggior urgenza è la correzione di un errore, che determinerebbe l'agitazione dei lavoratori, qualora venissero soppresse le commissioni!

LOMBARDI RUGGERO. Non vedo la ragione di una agitazione dei lavoratori per avere delle commissioni che di fatto esistono già e funzionano.

DI PAOLANTONIO. Il prefetto può nominare una commissione, soltanto se c'è una legge che gli dia questa facoltà.

LOMBARDI RUGGERO. Ma queste commissioni esistono!

GIANQUINTO. Tutta, o quasi tutta, la Commissione è d'accordo sulla necessità di ripristinare legalmente queste commissioni. Arrivati a questo punto, conviene sospendere la discussione e segnalare la cosa alla Commissione del lavoro, per procedere eventualmente a commissioni riunite.

ELKAN. L'oggetto della proposta dell'onorevole Di Paolantonio esula completamente dalla nostra competenza specifica, perché appartiene alla competenza primaria della Commissione del lavoro. Mi sembra che l'insistere significhi voler portare la prima Commissione a deliberare su una questione che non è di sua competenza. Tutto al più la nostra Commissione dovrebbe dare il proprio parere, ma sarebbe la Commissione Lavoro a decidere, vista la sua competenza primaria.

Quando abbiamo ottenuto dal Presidente della Camera che la proposta di legge, dalla sede referente, ci venisse assegnata in sede legislativa, è stato perché si trattava di decidere esclusivamente sulla situazione giuridica di questi collocatori. Il problema che viene affrontato dalla proposta di legge non è quello del collocamento, ma quello della sistemazione particolare di un gruppo di collocatori, che sono stati esclusi dalla legge vigente. Ora, i colleghi dell'opposizione, allargando la discussione, provocano scientemente un ritardo nella approvazione della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dall'onorevole Di Paolantonio.

(Non è approvata).

DI PAOLANTONIO. Noi presenteremo una specifica proposta su questo argomento, dato che i colleghi ritengono che sarebbe un errore politico...

LOMBARDI RUGGERO. Non è un errore politico, ma un errore procedurale.

DI PAOLANTONIO. Poiché i colleghi hanno affermato di essere d'accordo sulla sostanza del mio emendamento, vedremo al momento opportuno, quando cioè presenteremo

una apposita proposta di legge, quale sarà il loro atteggiamento.

Però, a questo punto, propongo che venga introdotto l'articolo 4 della proposta Simolini, poiché esso affronta lo stesso problema dell'articolo 2 della proposta Elkan.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Così rientrerebbe dalla finestra quello che abbiamo deciso di fare uscire dalla porta!...

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 della proposta di legge Elkan.

« L'articolo 20 della legge 16 maggio 1956 n. 562, è soppresso ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il Relatore ha proposto, d'accordo col Governo, il seguente articolo aggiuntivo:

« Le domande del personale aspirante al conferimento della qualifica di collocatore di 3^a classe di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall'articolo 1 della presente legge, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dalla presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ANTONIOZZI, *Relatore*. La ragione di quest'articolo aggiuntivo va ricercata nella necessità di porre un termine alla presentazione delle domande, altrimenti il problema non sarà mai risolto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, che diventa articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, che diventa articolo 4. Ne do lettura:

« Alla spesa occorrente per l'applicazione delle norme transitorie contenute nell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall'articolo 1 della presente legge, si provvederà nei modi previsti all'articolo 15 della legge n. 562 sopra ricordata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a *scrutinio segreto* in fine di seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B). (1812); del deputato Bersani: Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B). (1967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: « Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B) » e del deputato Bersani: « Soppressione del ruolo degli impiegati di polizia (gruppo C) ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo B) ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in sede di discussione generale furono sollevate diverse obiezioni sulle due proposte di legge, sulle quali la Commissione Finanze e tesoro aveva anche espresso il proprio parere. Ieri sera si è tenuta una riunione, a cui hanno partecipato numerosi colleghi, e si è addiventati alla formulazione di un nuovo testo, d'accordo col Governo.

Prego il Relatore, onorevole Bubbio, di fare il punto della situazione.

BUBBIO, *Relatore*. Poco mi resta da aggiungere a quanto ha detto il nostro Presidente. Come gli onorevoli colleghi ricordano, io ero perplesso sulla portata del parere espresso dalla Commissione Finanze e tesoro. Senonché, il Sottosegretario Salizzoni ha assicurato il consenso del Governo circa l'aumento a 700 del numero dei posti per impiegati di polizia e risultando, in tal modo, 200 e più i posti a disposizione degli applicati, sono state superate le difficoltà opposte da alcuni colleghi della Commissione. Pertanto, ieri sera, nel corso di una riunione, alla quale hanno partecipato numerosi colleghi, abbiamo concordato il nuovo testo, distribuito alla Commissione, sul quale il Ministro Zotta si è dichiarato favorevole.

Credo, quindi, che la Commissione non avrà difficoltà ad approvare questa nuova formulazione.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Confermo quanto ha detto il Relatore e mi dichiaro favorevole al nuovo testo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituito il ruolo della carriera di concetto — segretari di polizia — presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al personale della carriera di cui al presente articolo si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Al segretari di polizia sono attribuite, sotto la direzione e la responsabilità dei funzionari di pubblica sicurezza, le seguenti funzioni:

a) provvedono alla trattazione degli affari di polizia amministrativa;

b) curano l'osservanza delle leggi tributarie in materia di autorizzazioni di polizia;

c) possono essere adibiti a compiti di segretario in seno alle Commissioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza;

d) svolgono funzioni contabili e di concetto, fermo restando la competenza dei servizi di ragioneria delle Prefetture;

e) provvedono alle certificazioni e autenticazioni di atti;

f) esercitano, inoltre, le funzioni amministrative che possono essere loro affidate dal personale delle carriere direttive.

(È approvato).

ART. 3.

Il ruolo dei segretari di polizia è stabilito come segue:

Coefficiente	Qualifiche	Organico
402	Segretari principali di polizia	N. 60
325	Primi segretari di polizia	» 140
271	Segretari di polizia	» 200
229	Segretari aggiunti di polizia	» 300
202	Vice Segretari di polizia	»
Totale		N. 700

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

ART. 4.

Ai concorsi di ammissione nel ruolo di cui all'articolo 3 è ammesso, in esenzione dal limite massimo d'età, il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei prescritti titoli di studio.

(È approvato).

ART. 5.

Al personale della carriera di cui all'articolo 1 non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

ART. 6.

I vice segretari di polizia iniziano il servizio di prova con il corso di formazione tenuto presso Uffici di questure designati dal Ministero dell'interno.

Il servizio di prova è completato presso i singoli uffici di Questure o di Commissariato sezionale o distaccato di pubblica sicurezza, ai quali il personale in prova è assegnato al termine del corso.

(È approvato).

ART. 7.

Agli esami per la promozione a primo segretario di polizia sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, oltre i requisiti di cui all'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno anni 3 di servizio effettivo presso una Questura o un Commissariato di pubblica sicurezza, compreso il servizio di prova.

(È approvato).

ART. 8.

Il ruolo della carriera degli aiutanti di polizia, istituito con decreto legge 5 aprile 1925, n. 741, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 983, di cui al quadro 48-a, allegato E, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso, salvo quanto disposto nell'articolo 9.

(È approvato).

NORME TRANSITORIE

ART. 9.

Nella prima attuazione della presente legge, nei posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario di polizia del ruolo di cui all'articolo 1 sono inquadrati, con decreto ministeriale, conservando, anche agli effetti della progressione di carriera, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, rispettivamente gli aiutanti principali, primi aiutanti di polizia che, in base ai precedenti di carriera, qualifiche riportate ed ogni altro elemento di valutazione, siano giudicati idonei a tale inquadramento dal Consiglio di amministrazione.

Gli aiutanti di polizia giudicati non idonei all'inquadramento mantengono la propria qualifica, restando nell'attuale ruolo organico conservato ad esaurimento.

In corrispondenza al numero degli impiegati di cui al precedente comma, vengono lasciate altrettante vacanze nella qualifica iniziale della carriera del personale esecutivo di pubblica sicurezza.

(È approvato).

ART. 10.

Nella prima attuazione della presente legge, 30 posti nella qualifica di segretario, 80 posti nella qualifica di segretario aggiunto e 180 posti nella qualifica di vice segretario di polizia possono essere conferiti, mediante singoli concorsi da bandirsi per le rispettive qualifiche, agli archivisti capi, ai primi archivisti ed agli archivisti di pubblica sicurezza.

Gli archivisti capi e i primi archivisti di pubblica sicurezza — ove non intendano partecipare al concorso di cui al precedente comma per la qualifica corrispondente a quella ricoperta — possono partecipare al concorso per la qualifica immediatamente inferiore.

La prova di concorso di cui al primo comma consta di un colloquio su materie di istituto e di servizio, atto a comprovare la idoneità dei concorrenti alle funzioni di concetto.

Gli impiegati nominati in base al presente articolo conservano, anche agli effetti della progressione di carriera, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza e prendono posto nelle singole qualifiche del nuovo ruolo dopo gli impiegati inquadrati ai sensi dell'articolo 9.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

ART. 11.

Nei normali concorsi che saranno banditi per l'ammissione nel ruolo di cui all'articolo 3 è riservata una aliquota non superiore a un terzo dei posti messi a concorso a favore del personale della carriera di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Non possono usufruire di tale riserva gli impiegati che non abbiano conseguita la idoneità in precedente concorso per l'ammissione alla carriera di segretari di polizia.

(È approvato).

ART. 12.

Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità minima di servizio di cui all'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione a primo segretario di polizia è ridotta alla metà.

Per un periodo di anni 5 dall'entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia della norma di cui all'articolo 7.

(È approvato).

ART. 13.

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1957-58, valutato in lire 135.000.000, si farà fronte, con imputazione — sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1957-58 — per lire 55.000.000 al capitolo 5 (stipendi e assegni al personale civile di ruolo) e per lire 80.000.000 mediante storno a favore del cenato capitolo 5 con prelevamenti dal capitolo 70 (spese di accasermamento dei Corpi di polizia).

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo:

« Istituzione del ruolo della categoria di concetto — segretari di polizia — presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

FERRI. Alla nostra Commissione sono stati assegnati numerosissimi provvedimenti che riguardano gli impiegati dello Stato; molti di essi sono posteriori alla legge-delega, e ciò vuol dire che sono di assoluta attualità

ed urgenza. Rivolgo, pertanto, preghiera al Presidente perché voglia inserire al più presto all'ordine del giorno dei nostri lavori almeno le proposte di legge nn. 2930, 2952, 3218 e 2694.

GIANQUINTO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Ferri.

PRESIDENTE. La Presidenza della Commissione farà quanto è possibile includere al più presto i provvedimenti segnalati nell'ordine del giorno dei nostri lavori.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Sistemazione del personale dipendente della Croce rossa italiana distaccato nella posizione di comando presso i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra » (3228):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

della proposta di legge:

ELKAN ed altri: « Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali » (2738).

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Le proposte di iniziativa del deputato Pastore ed altri (976) e Simonini ed altri (2669) restano, pertanto, assorbite.

e delle proposte di legge nn. 1812 e 1967 nel testo unificato e con il nuovo titolo:

« Istituzione del ruolo della carriera di concetto — segretari di polizia — presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza »:

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Angelucci Mario, Antoniozzi, Avanzini, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, Di Paolantonio, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Girauda, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Marazza, Pertini, Pintus,

Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI